

**Piano triennale
di prevenzione della corruzione
e della trasparenza**

**del CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI
DI VICENZA E BASSANO DEL GRAPPA**

triennio 2023-2025

Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità
art. 1, co. 8 e 9, della legge 190/2012 e s.m.i.

approvato con delibera del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano
del Grappa in data

Sommario

PREMESSE

1. Contenuti generali

- 1.1. Piano Nazionale (PNA), Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) e principi generali
- 1.2. Ambito soggettivo
- 1.3. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)
- 1.4. Gli altri attori del sistema

2. L'approvazione del PTPCT

3. Analisi del contesto esterno

4. Partecipazione ad organismi esterni: enti privati controllati/partecipati dal CND di Vicenza e Bassano del Grappa

5. Analisi del contesto interno

6. La struttura organizzativa

6.1. Il Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa

6.2. Funzioni e compiti del CND di Vicenza e Bassano del Grappa

7. La mappatura dei processi

8. Valutazione e trattamento del rischio

8.1. Identificazione

8.2. Analisi del rischio

8.3. La ponderazione

8.4. Trattamento del rischio

- 8.4.1. Individuazione delle misure
- 8.4.2. Programmazione delle misure

9. Trasparenza sostanziale e accesso civico

- 9.1. Trasparenza
- 9.2. Accesso civico e trasparenza
- 9.3. Trasparenza e privacy
- 9.3. Modalità attuative
- 9.4. Organizzazione

10. Monitoraggio sull'attuazione del PTPCT

PREMESSE

Il presente Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa per il triennio 2023/2024/2025 riproduce, con notevoli semplificazioni, il precedente Piano, relativo al triennio 2022/2023/2024, tenendo in considerazione in particolare quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dal Consiglio dell'Anac il 16 novembre 2022.

Si dà atto che il Piano per il triennio 2023/2024/2025 non è stato oggetto di "validazione" da parte del Consiglio in apposita seduta, trattandosi sostanzialmente di aggiornamento, del precedente Piano.

A livello di iter preparatorio si precisa che:

- nel corso dell'anno 2022 non si sono accertati situazioni - eventi corruttivi, nell'ampia accezione di cui alla legge n. 190/2012, all'interno del Consiglio e della relativa struttura organizzativa, peraltro di ridotte dimensioni;

- il Consiglio Notarile non ha in programma nel corso degli esercizi 2023/2024/2025 acquisizione di beni o servizi rientranti nel novero dei c.d. appalti pubblici di valore superiore a quello per il quale è ammessa la procedura di acquisizione diretta;

- è stato pubblicato sulla home page del Consiglio a partire dal giorno 16 gennaio 2023 e fino al 24 gennaio 2023, un avviso pubblico di consultazione al fine di consentire ai vari "portatori di interesse", stakeholders, di sollecitare specifici interventi organizzativi ed eventuali misure di prevenzione innovative rispetto a quanto programmato nell'ambito del precedente PTPCT per il triennio 2022/2024. All'uopo, entro il termine fissato per le ore 10.00 del 24 gennaio non sono pervenute osservazioni/proposte. L'approvazione del piano triennale era stata prevista per il 31 gennaio 2023 poi, con apposito provvedimento Anac, il termine è stato spostato al 31 marzo 2023;

- si sono analizzati i contenuti:

- a) del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito nella legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113;

- b) della delibera Anac n. 777 del 24 novembre 2021 avente ad oggetto: delibera riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali;

c) del documento “orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022” approvato dal Consiglio dell’Autorità nazionale per la prevenzione della corruzione in data 2 febbraio 2022;

d) del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 adottato approvato dal Consiglio dell’Anac il 16 novembre 2022 e pubblicato sul relativo sito;

e) del corso di formazione tenutosi nel corso del 2022 in due momenti dalla Dott.ssa Manuela Sodini, docente esperta in materia, corso di cui hanno fruito tutti i componenti del Consiglio ed il personale;

f) della non partecipazione diretta del Consiglio Notarile alla realizzazione degli obiettivi del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Sulla base del citato Piano Nazionale Anticorruzione 2022 adottato dall’Anac nonché della Nota della medesima Anac del 14 novembre 2022 di risposta ad uno specifico quesito di un Ordine Professionale, nella fattispecie Ordine degli Avvocati di Novara, il Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa:

- ritiene di non essere ente tenuto ad adottare il c.d. P.I.A.O.;
- può comunque, avendo meno di 50 dipendenti, dopo la prima adozione, confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell’organo di indirizzo procedendo con i monitoraggi previsti dall’Anac. Ciò solo se nell’anno precedente non si siano verificate le evenienze che richiedono una revisione della programmazione di seguito riportate e precisamente:
 - siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
 - siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti;
 - siano stati modificati gli obiettivi strategici ;
 - siano state modificate le altre sezioni del PIAO (nel caso di obbligo di adozione del PIAO) in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza.

Nel corso degli anni precedenti in particolare, al fine di regolamentare alcuni processi come misura per prevenire la corruzione/illegittimità/illegalità e comunque garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, dopo i vari regolamenti adottati nell’anno 2020 - quali misure specifiche previste per dare la priorità ad alcuni tra gli oggetti di analisi che avevano ottenuto una valutazione complessiva di rischio A (“rischio alto”) e di cui all’allegato “B” al PTPCT 2020-2022 (e precisamente, il Regolamento per le riunioni del Consiglio notarile, il Regolamento per l’esame dei questionari, aggiornato nella seduta del Consiglio Notarile del 16 novembre 2022, il Regolamento per l’attribuzione degli incarichi professionali, il Regolamento per la concessione dei Patrocini, il Regolamento per lo sportello del cittadino, il Regolamento per le erogazioni liberali, quest’ultimo nella sua versione aggiornata rispetto al precedente adottato nel 2019) è stato adottato nell’anno 2021,

e precisamente nella seduta del 21 aprile medesimo anno, il regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dal Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 con i relativi Registri degli accessi (civico e generalizzato). Nello specifico, il Regolamento per l'accesso agli atti prevede, in attuazione a quanto previsto nel PTPCT 2021-2023: una parte dedicata alla disciplina dell'accesso civico "semplice" connesso agli obblighi di pubblicazione; una seconda parte sull'accesso generalizzato; una terza parte dedicata alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla legge 241/1990. I registri sono stati pubblicati in "amministrazione trasparente", "altri contenuti - accesso civico", ed è previsto l'aggiornamento semestrale con le richieste di accesso (oscurando i dati personali eventualmente presenti). Si dà atto, comunque, della totale assenza di richieste di accesso nel corso del 2022.

Si tratta di un passaggio significativo, considerata che la trasparenza dell'azione amministrativa, da attuarsi anche con le forme di accesso previste dall'ordinamento, viene considerata uno strumento fondamentale per la prevenzione dei fenomeni di "corruzione" o comunque di "mala gestione", così come intesi dalla vigente normativa.

A livello informativo si precisa, altresì, che nella seduta del 21 aprile 2021 sono stati adottati dal Consiglio Notarile il regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie e diritti di ricerca, e nella seduta del 19 maggio 2021 poi modificato nella seduta del 21 luglio 2021, il regolamento per l'accesso al Tribunale di Vicenza per i notai del distretto.

Si conferma la mappatura dei processi, di cui all'allegato A.

Al notaio Patrizia Cardarelli, precedente RPTC, va riconosciuto un grande merito sia in ordine all'impostazione dei Piani per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sia a livello concreto - operativo per le azioni intraprese.

Ai sensi dell'art. 15 del D. lgs. 39/2013, il RPCT ha vigilato sul rispetto della normativa e non è stata rilevata l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità, come pure è stata verificata per i consiglieri neoeletti l'assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale.

Quanto alla formazione in tema di anti-corruzione e trasparenza prevista dal PTPCT 2021-2023, si è svolto nel corso del 2022 un momento formativo, in due sedute, che ha interessato tutti i Consiglieri ed il personale dipendente, molto significativo, con specifico riferimento alla tematica dei contratti, settore quest'ultimo che sarà oggetto di approfondimenti da parte del Consiglio.

Quanto al "patto di integrità", la cui adozione era prevista entro il 30 settembre 2020, e al conseguente obbligo di sottoscrizione dello stesso per tutti i soggetti terzi partecipanti agli affidamenti e/o alle procedure per gli affidamenti degli incarichi nel corso del 2021 si è ritenuto di differirne l'adozione in quanto non ritenuto prioritario in considerazione del

fatto che il CND non effettua gare pubbliche ma solo affidamenti diretti (in quanto tutti i contratti e affidamenti sono e vengono effettuati sotto le soglie di legge anche considerata la modesta struttura organizzativa dell'ente): pertanto le misure attuali appaiono sufficienti per presidiare l'imparzialità dell'azione amministrativa dell'ente.

Per tali motivi non se ne prevede l'adozione neanche per il triennio 2023-2025 fermo restando che qualora le misure attuali si rivelassero non più sufficientemente adeguate si rivaluterà l'adozione del "patto di integrità".

Per quanto riguarda infine il sistema di monitoraggio del rispetto dei termini procedurali nell'ambito delle attività delegate (deleghe gestionali), seppure non vi siano report specifici, le relazioni dei Consiglieri ove dovute sono state effettuate periodicamente (anche in via informale) durante le sedute consiliari. Pertanto la misura è in corso di attuazione.

In ordine allo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste dalla griglia Anac, le stesse sono visionabili nel sito del CND, nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente.

1. Contenuti generali

1.1. Piano Nazionale (PNA), Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) e principi generali

Il sistema organico di **prevenzione della corruzione/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa del Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa** prende atto dell'articolazione del processo di formulazione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa sulla base di un coordinamento tra strategia nazionale e strategia interna in tema di salvaguardia della legalità dell'azione amministrativa del CND di Vicenza e Bassano del Grappa.

La strategia nazionale si realizza mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

In relazione alla dimensione amministrativa ridotta del Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa, composta da: a) n. 1 (un) dipendente a tempo parziale addetto a mansioni di supporto amministrativo nei confronti del Consiglio e dei singoli Consiglieri, nell'ambito delle attribuzioni di competenza (attività di indirizzo e controllo amministrativo ed attività gestionale; b) n. 1 (un) dipendente sempre a tempo parziale addetto a mansioni di supporto amministrativo nei confronti del Consiglio e dei singoli Consiglieri, nell'ambito delle attribuzioni di competenza (attività di indirizzo e controllo amministrativo ed attività gestionale) con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, c) n. 1 (un) dipendente a tempo parziale con mansioni operative di pulizia uffici; d) n. 11 Consiglieri come oltre identificati.

Il PTPCT del Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa individua i **principali rischi di corruzione/illegittimità/illegalità riconducibili all'esercizio delle funzioni istituzionali**, nonché i relativi rimedi (**le misure di prevenzione**), prevedendone la relativa **articolazione temporale**, le **responsabilità attuative** e le relative **modalità attuative** nel corso della vigenza triennale del PTPCT.

Il PTPCT fornisce una valutazione del livello di esposizione complessivo del CND al rischio di corruzione/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, comma 5, legge 190/2012) ed è predisposto ogni anno entro il 31 gennaio o comunque entro il diverso termine di legge, salvo la possibilità di conferma prevista per il gli anni 2024 e 2025, come sopra precisato.

La progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa si svolge secondo i principi guida definiti dall'allegato A) del Piano Nazionale anti-corruzione per l'anno 2019 sopra evidenziato (PNA 2019) nonché di quanto stabilito nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

I principi metodologici sanciti dal PNA 2022 sono stati osservati dal CND di Vicenza e Bassano del Grappa nei limiti della compatibilità degli stessi rispetto alla propria organizzazione interna.

Principi metodologici:

Il PTPCT del CND di Vicenza e Bassano del Grappa è ispirato ai principi:

della prevalenza della sostanza sulla forma nei termini descritti dal Piano Nazionale Anticorruzione dell'Anac;

della gradualità nell'ambito dell'attività di mappatura dei processi/procedimenti e nella previsione delle misure di prevenzione;

della selettività: al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l'efficienza e l'efficacia del processo di gestione del rischio, il Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa, considerate sempre le modeste dimensioni organizzative, ha individuato **priorità di intervento da declinare sempre nel corso del triennio di efficacia del PTPCT**, così evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo.

dell'integrazione: la gestione del rischio di cui al PTPCT 2023/2025 deve intendersi parte integrante dei processi decisionali del CND di Vicenza e Bassano del Grappa con particolare riferimento ai processi di programmazione e controllo.

del miglioramento e apprendimento continuo per il tramite dei monitoraggi: la gestione del rischio è improntata al costante monitoraggio circa l'efficacia delle misure di prevenzione programmate nell'ambito del PTPCT.

Principi finalistici:

1) **Effettività:** il CND di Vicenza e Bassano del Grappa ha improntato il "sistema della gestione del rischio" al principio secondo cui lo stesso deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa. Un tale sistema di gestione del rischio ha inteso privilegiare quelle misure preventive specifiche che agiranno sulla "standardizzazione degli atti di affidamento" e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità e sulla "gestione delle situazioni di conflitto di interessi" con riferimento alle competenze del CND.

2) Infine, si precisa che la violazione, da parte del personale dipendente e da parte dei Consiglieri delegati, delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di **responsabilità disciplinare (per il personale dipendente e Consiglieri)** (legge 190/2012, art. 14) e di **responsabilità deontologica (per i soli Consiglieri)**. Tale previsione è confermata dall'art. 44 della legge 190/2012 che stabilisce che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, è

fonte di responsabilità disciplinare.

1.2. Ambito soggettivo

Le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano a diverse categorie di soggetti pubblici e privati, come individuati nell'art. 1, comma 2-bis, della legge 190/2012 e nell'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013.

In ragione della diversa natura giuridica di tali categorie di soggetti, le disposizioni richiamate prevedono regimi parzialmente differenziati.

Per l'esatta individuazione dell'ambito soggettivo, l'ANAC ha dato indicazioni anche con particolare riferimento agli obblighi gravanti sugli enti pubblici non economici come è il caso del CND di Vicenza e Bassano del Grappa. In particolare, quanto previsto dalla normativa vigente in tema di "prevenzione della corruzione" e "trasparenza" deve essere applicato nell'ambito del CND di Vicenza e Bassano del Grappa negli stretti limiti imposti dal principio giuridico della "compatibilità".

Pertanto, le pubbliche amministrazioni, ivi includendo gli **enti pubblici non economici, come è il caso del CND di Vicenza e Bassano del Grappa**, sono le principali destinatarie delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e sono tenute a:

- a) adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
- b) nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT);
- c) pubblicare i dati, i documenti e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività (in "Amministrazione trasparente");
- d) assicurare, altresì, la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle stesse (accesso civico generalizzato), secondo quanto previsto nel d.lgs. 33/2013.

Come già precisato il CND di Vicenza e Bassano del Grappa non è tenuto ad adottare lo strumento programmatico denominato PIAO.

1.3 Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) del CND di Vicenza e Bassano del Grappa è il notaio Marco Zanella, nominato con delibera del Consiglio Notarile in data 23 marzo 2022.

Alla luce del comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della legge 190/2012, ogni Consigliere dovrà garantire nell'ambito delle attività istituzionali di competenza, un flusso di informazioni rilevanti sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione di cui al PTPCT 2023/2025 nei confronti del RPCT, al fine di garantire allo stesso una stretta vigilanza sul

funzionamento e sull'osservanza del Piano. I suddetti obblighi informativi in capo ai Consiglieri riguardano già la fase di elaborazione del PTPCT per poi estendersi alle successive fasi di verifica e attuazione delle misure programmate nell'ambito del PTPCT.

Alla luce del PNA approvato con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, si sottolinea l'esistenza, anche in osservanza dell'articolo 8 del DPR 62/2013, di uno specifico "dovere di collaborazione" dei Consiglieri nei confronti del RPCT, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e deontologicamente.

Pertanto, tutti i Consiglieri e il personale dipendente nonché i collaboratori/consulenti e gli appaltatori di servizio del CND di Vicenza e Bassano del Grappa sono tenuti, oltre che al rispetto del codice di comportamento, e, per i soli Consiglieri, al rispetto anche del codice deontologico, a fornire al RPCT la necessaria collaborazione nell'ambito dell'attuazione delle misure di prevenzione di cui al PTPCT 2023/2025.

Il responsabile della protezione dei dati (RPD), previsto dal Regolamento UE 2016/679, è un soggetto esterno rispetto al CND di Vicenza e Bassano del Grappa. Assolve a tali funzioni la società JUREL S.R.L., con sede a Noventa Padovana (PD), via Kennedy n. 13.

L'RPCT svolge le altre funzioni ed espleta i compiti allo stesso attribuite/assegnati dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione.

1.4. Gli altri attori del sistema

La disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al RPCT un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio.

Questo ruolo di coordinamento non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri attori organizzativi (Consiglieri, dipendenti dell'Ufficio di Segreteria e Consiglio) come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio.

Al contrario, l'efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi nel senso ampio evidenziato, è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all'interno dell'organizzazione.

Di seguito, si espongono i compiti dei principali ulteriori soggetti coinvolti nel sistema di gestione del rischio corruttivo, concentrandosi esclusivamente sugli aspetti essenziali a garantire una piena effettività dello stesso.

Il Consiglio Notarile, nell'ambito delle proprie attribuzioni di organo di indirizzo amministrativo, deve:

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di

corruzione/malamministrazione;

- tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e dell'autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale ed i Consiglieri.

I Consiglieri devono:

- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio nell'ambito delle attività gestionali di propria attribuzione;
- partecipare e collaborare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, anche mediante proposte ed iniziative, fornendo, altresì, i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio.

2. L'approvazione del PTPCT

La legge 190/2012 impone anche al CND di Vicenza e Bassano del Grappa l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Il RPCT elabora e propone al Consiglio lo schema di PTPCT che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio, o il diverso termine stabilito dall'ANAC. Prima della definitiva approvazione, con specifica e formale deliberazione, il Consiglio valida in apposita seduta, i contenuti di massima del "redigendo" PTPCT, onde valutarne gli aspetti rilevanti che troveranno successiva declinazione nell'ambito della formale approvazione del PTPCT, salvo che si tratti di mero aggiornamento del Piano.

Come già precisato, sulla base del citato Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato dal Consiglio dell'Anac il 16 novembre 2022, il Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa può comunque, avendo meno di 50 dipendenti, dopo la prima adozione, confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo procedendo con i monitoraggi previsti dall'Anac.

A fronte delle semplificazioni introdotte, l'Autorità ritiene che anche le amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti siano tenuti ad incrementare il monitoraggio. Per questi enti, anzi, il rafforzamento del monitoraggio non comporta un

onere aggiuntivo, bensì, nel compensare le semplificazioni nell'attività di pianificazione delle misure, garantisce effettività e sostenibilità al sistema di prevenzione.

Da un punto di vista organizzativo, per la programmazione del monitoraggio valgono le seguenti indicazioni tratte dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

Una buona attuazione del monitoraggio è solitamente conseguenza di una buona pianificazione a monte. Vanno evitati monitoraggi solo formali. In questi casi, infatti, l'attuazione del monitoraggio rimarrebbe lettera morta.

Va, quindi, evitato che il monitoraggio consista in mail standardizzate ai responsabili dell'attuazione delle misure oppure in attività di ricezione acritica e passiva dei riscontri forniti dai responsabili senza alcuna ulteriore verifica e/o controllo.

Un monitoraggio effettivo consente di accertarsi dell'attuazione delle misure programmate e di tracciare i casi in cui le misure, pur se attuate, in realtà sono perfettibili e possono essere rese più sostenibili, concrete, chiare, utili e non ridondanti.

Grazie ad un buon monitoraggio si può pervenire anche ad un'effettiva riduzione di misure di prevenzione per valorizzare solo quelle strettamente necessarie, evitando al contempo di introdurre di nuove senza aver prima verificato l'adeguatezza di quelle già previste.

I soggetti responsabili dell'attuazione del monitoraggio sono quelli individuati nella programmazione.

Ove programmato su più livelli, l'attuazione del monitoraggio spetta: nel monitoraggio di primo livello, ai referenti (se previsti) del RPCT o, in autovalutazione, ai responsabili degli uffici e dei servizi responsabili delle misure.

Il responsabile del monitoraggio di primo livello informa il RPCT sul se e come le misure di trattamento del rischio sono state attuate, dando atto anche di una valutazione dell'utilità delle stesse rispetto ai rischi corruttivi da contenere.

Nel caso di (auto) valutazioni effettuate dagli stessi soggetti che hanno la responsabilità dei processi/attività oggetto del controllo, la qualità del monitoraggio è meno elevata rispetto alle analisi condotte direttamente dal RPCT supportato eventualmente dai referenti o dagli organi di controllo interni all'amministrazione/ente (internal audit). Di norma il monitoraggio di primo livello va dunque accompagnato da verifiche successive del RPCT in merito alla veridicità delle informazioni rese in autovalutazione anche mediante l'utilizzo di apposite schede di monitoraggio. Tali verifiche vanno svolte poi attraverso il controllo degli indicatori e dei target attesi previsti per l'attuazione delle misure all'interno del Piano (PTPCT, sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o misure integrative MOG 231)

nonché con richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi elemento che possa comprovare l'effettiva azione svolta.

Nel monitoraggio di secondo livello, l'attuazione è compito del RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto e/o con il coinvolgimento degli altri organi con funzioni di controllo interno (internal audit), laddove presenti. La struttura di internal audit rappresenta un utile strumento di miglioramento organizzativo per quelle amministrazioni che ne possono disporre, perché titolare di una funzione indipendente e obiettiva e in possesso di competenze e conoscenze trasversali indispensabili, non solo per il corretto svolgimento delle attività correlate all'analisi del rischio, ma anche per tutte le attività legate all'analisi dei processi, al loro disegno ed alla loro mappatura.

Diversamente dal monitoraggio di primo livello, quello di secondo livello tende a garantire un giudizio tendenzialmente più neutrale ed oggettivo.

Il RPCT non può limitarsi a recepire acriticamente le (auto)valutazioni contenute nelle schede di monitoraggio.

Può essere anche utile prevedere, nel corso dell'anno, incontri tra il RPCT (e la struttura di supporto) e i responsabili dell'attuazione delle misure. Il RPCT potrà svolgere degli audit specifici, con verifiche sul campo che consentono il più agevole reperimento di informazioni, evidenze e documenti necessari al miglior svolgimento del monitoraggio di secondo livello.

Gli ambiti e le misure oggetto del monitoraggio sono quelli definiti nella programmazione.

Con specifico riferimento al monitoraggio per gli enti con meno di quindici dipendenti si precisa quanto segue:

- il legislatore del PIAO ha previsto, in funzione semplificatoria, che gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedano al monitoraggio dell'attuazione del Piano integrato e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane;

- a ciò si può aggiungere la facoltà di prevedere strutture che consentono un confronto e una condivisione di informazioni fra RPCT degli enti locali che insistono nello stesso territorio (ad esempio, la costituzione di una Consulta o reti di RPCT). L'obiettivo è quello di attivare meccanismi di confronto e supporto reciproco fra RPCT, anche condividendo best practice e misure organizzative di prevenzione della corruzione.

Quanto all'ambito oggettivo del monitoraggio sulle misure, in via preliminare, si evidenzia che:

- tutte le amministrazioni/enti che impiegano risorse pubbliche connesse agli interventi del PNRR e ai fondi strutturali svolgono un monitoraggio periodico - la cui cadenza temporale va indicata nello strumento di programmazione adottato- sui processi che coinvolgono la gestione di tali fondi (sia ove siano attuatori delle politiche del PNRR, ad es. i Comuni, che in generale tutti quegli enti minori che gestiscono e spendono tali fondi) così come anche indicato nel documento MEF sulla strategia generale antifrode per l'attuazione del PNRR40;

- per quanto riguarda la corretta attuazione delle misure di trasparenza, sempre in una logica di semplificazione, per tutte le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, il monitoraggio va limitato ad un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e da indicare già nella fase di programmazione. Tale campione va modificato, anno per anno, in modo che nel triennio si sia dato conto del monitoraggio su tutti quelli previsti dal d.lgs. n. 33/2013;

- con riferimento alle misure generali diverse dalla trasparenza, come ad esempio la formazione, il whistleblowing, il pantouflage, la gestione del conflitto di interessi, occorre tener conto dei rilievi emersi nella relazione annuale del RPCT, concentrando l'attenzione del monitoraggio in particolare su quelle misure rispetto alle quali sono emerse criticità.

Fermi questi elementi comuni per tutte le amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti, l'Autorità ritiene che il monitoraggio possa essere calibrato in ragione di criteri che tengano conto di ulteriori soglie dimensionali delle amministrazioni.

Monitoraggio per amministrazioni/enti con dipendenti da 1 a 15.

I criteri utilizzati per orientare le amministrazioni nel monitoraggio sono due cumulativi:

Cadenza temporale (periodicità/frequenza nel monitoraggio)

Sistema di campionamento (come sono individuati i processi/ le attività oggetto di verifiche)

Cadenza temporale è raccomandato che il monitoraggio venga svolto almeno 1 volta l'anno. Campione rispetto ai processi selezionati in base ad un principio di priorità legato ai rischi individuati in sede di programmazione delle misure, ogni anno viene esaminato almeno un campione la cui percentuale si raccomanda non sia inferiore al 30%, salvo deroga motivata.

Per quel che concerne il CND di Vicenza e Bassano del Grappa - stante le ridotte

dimensioni della dotazione del personale, dell'esperienza delle precedenti annualità e di quanto indicato dall'Anac in precedenti documenti con specifico riferimento agli Ordini e Collegi Professionali - si ritiene che il monitoraggio sia compiuto direttamente dal RPCT, con la collaborazione degli altri Consiglieri e del personale, con cadenza annuale e con specifico riferimento all'ambito della formazione professionale continua, rilascio di pareri di congruità e affidamento incarichi a professionisti.

3. Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha essenzialmente due obiettivi:

* il primo, evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale il CND di Vicenza e Bassano del Grappa si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e/o illegittimità dell'azione amministrativa, e/o illiceità dei comportamenti;

* il secondo, condizionare la valutazione del rischio corruttivo ed il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo.

Da un punto di vista operativo, l'analisi prevede sostanzialmente due tipologie di attività:

- 1) l'acquisizione dei dati rilevanti;
- 2) l'interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

Con riferimento al primo aspetto, il CND ha utilizzato dati e informazioni sia di tipo "oggettivo" (economico, giudiziario, ecc.) che di tipo "soggettivo", relativi alla percezione del fenomeno corruttivo da parte degli stakeholder.

Nella valutazione del **contesto esterno** (cioè, i rapporti fra il CND e le PP.AA. come ad esempio il Tribunale, l'Agenzia delle Entrate, il Registro Imprese o altri enti), con riferimento alle **fonti esterne**, si evidenzia come i dati giudiziari relativi al tasso di criminalità generale del territorio di riferimento (distretto di Vicenza e Bassano del Grappa) sono stati necessariamente "contestualizzati" o meglio "filtrati" rispetto alle funzioni istituzionali del CND di Vicenza e Bassano del Grappa.

Riguardo alle **fonti interne di valutazione del contesto esterno**, il CND di Vicenza e Bassano del Grappa ha utilizzato: a) informazioni acquisite in sede di riunioni del Consiglio con la presenza del Presidente e dei Consiglieri, nell'ambito delle gestioni di competenza derivanti anche da specifiche deleghe; b) i risultati dall'azione di monitoraggio del RPCT; c) informazioni raccolte nel corso di incontri e attività congiunte con altri Consigli Notarili

che operano nello stesso territorio.

4. Partecipazione ad organismi esterni: enti privati controllati/partecipati dal CND di Vicenza e Bassano del Grappa

Il CND di Vicenza e Bassano del Grappa partecipa al Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie (in breve Comitato Triveneto) e ne nomina due rappresentanti scegliendoli tra i notai esercenti nel Distretto, di cui almeno uno fra i componenti dello stesso CND.

Il Comitato Triveneto è un ente di diritto privato costituito nel 1956 da tutti i Consigli Notarili Distrettuali delle Regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, con il proposito *“di rafforzare l'organizzazione del Notariato delle Tre Venezie e di accrescerne l'efficienza onde permettergli di svolgere al meglio la propria pubblica funzione di garante della legalità, a servizio dei clienti e dello Stato”* (art. 2 dello Statuto).

Al Comitato Triveneto non si applica la disciplina di cui al D. Lgs. 33/2013, in quanto ente di diritto privato con bilancio non superiore a cinquecentomila euro. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 33/2013.

5. Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti correlati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo in senso lato definito nei termini precedentemente delineati. L'analisi ha lo scopo di far emergere sia il sistema delle responsabilità sia il livello di complessità del CND di Vicenza e Bassano del Grappa.

Entrambi questi aspetti, analogamente all'analisi del contesto esterno, contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

L'analisi del contesto interno è incentrata:

- * sull'esame della struttura organizzativa e delle principali funzioni da essa svolte, per evidenziare il sistema delle responsabilità;
- * sulla mappatura dei processi e delle attività dell'ente, consistente nell'individuazione e analisi dei processi organizzativi.

6. La struttura organizzativa

6.1. Il Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa

La struttura territoriale del Notariato si articola in n. 92 Consigli notarili cui fanno

riferimento specifiche aree territoriali (Distretti notarili).

I notai aventi sede nel Distretto costituiscono il Collegio notarile e per ogni Collegio è previsto un Consiglio Notarile che opera in autonomia.

Il CND di Vicenza e Bassano del Grappa è composto da n. 11 notai, eletti dai notai esercenti nel distretto; gli eletti restano in carica tre anni. I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, secondo l'ordine di anzianità di nomina. Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Assetto organizzativo

- n. 1 dipendente part-time addetta alla Segreteria, n. 1 dipendente part-time con funzioni di operaia (addetta alle pulizie); n. 1 collaboratore part-time (con contratto a tempo determinato), assunto tramite agenzia interinale per le sempre maggiori incombenze del Consiglio.

- n. 11 Consiglieri.

dr.ssa Francesca Boschetti	Presidente
dr. Alberto Bonato	Segretario
dr.ssa Mara Compagnone	Tesoriere
dr.ssa Serena Capotosti	Consigliere
dr. Michele Colasanto	Consigliere
dr. Leopoldo D'Ercole	Consigliere
dr. Sandro Grispigni Manetti	Consigliere
dr. Carlo Santamaria Amato	Consigliere
dr.ssa Elisa Stagnotto	Consigliere
dr. Marco Zanella	Consigliere
dr. Paolo Dianese	Consigliere

6.2. Funzioni e compiti del CND di Vicenza e Bassano del Grappa

Nell'ambito del CND è possibile distinguere tra attività istituzionali e attività di supporto:

- istituzionali, ovvero le attività svolte dal CND in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme vigenti;
- di supporto, ovvero le attività concernenti i profili organizzativi e funzionali dell'ente, prodromiche al corretto esercizio delle attività istituzionali.

Il Consiglio notarile svolge le seguenti attività istituzionali:

- vigila sulla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notai iscritti presso il medesimo, e sull'esatta osservanza dei loro doveri;
- vigila sulla condotta dei praticanti e sul modo in cui gli stessi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;
- emette, su richiesta delle autorità competenti, il proprio parere sulle materie attinenti al notariato;
- forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notai esercenti e praticanti;
- s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notai, e tra notai e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato;
- riceve dal Tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio;

Il CND vigila altresì sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al Collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni.

Qualora venga rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio nazionale del notariato ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il Consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto promuove, per il tramite del Presidente, procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 153 della l. 16 febbraio 1913, n. 89 recante *Ordinamento del notariato e degli archivi notarili*.

In ogni circoscrizione territoriale è istituita una Commissione amministrativa regionale di disciplina con sede presso il Consiglio notarile distrettuale del capoluogo della Regione.

Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai è la Commissione della circoscrizione nella quale è compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede.

All'interno del Consiglio, nel corso del 2022, sono state attribuite le seguenti deleghe ai singoli consiglieri e a notai del distretto per una migliore ripartizione del lavoro, con precisazione che le stesse (con la sola esclusione di quella relativa alla liquidazione delle parcelle) riguardano la sola fase istruttoria e non l'assunzione dei provvedimenti finali e che nel mese di marzo di ogni anno, a seguito dell'assemblea collegiale di nomina dei nuovi Consiglieri, verranno assegnate le deleghe, nel rispetto per quanto possibile del principio di rotazione. Nella stessa riunione di Consiglio sono stati inoltre richiamati gli incarichi (e le relative delibere di nomina) conferiti a notai non solo consiglieri.

Deleghe ai Consiglieri nel corso del 2022

Risposte a lettere ed esposti: Presidente, Segretario, dr. Sandro Grispigni Manetti, dr. Michele Colasanto;

Riunioni di studio: Presidente, Segretario;

Praticanti: notaio Carlo Santamaria Amato, notaio Leopoldo D'Ercole;

Liquidazione parcelle: Tesoriere, Presidente;

Crediti formativi: notaio Leopoldo D'Ercole, notaio Elisa Stagnotto

Dati statistici: notaio Elisa Stagnotto, notaio Leopoldo D'Ercole;

Ispezioni presso l'Archivio: Presidente (di diritto), notaio Carlo Santamaria Amato, notaio Serena Capotosti;

Normativa anticorruzione e trasparenza (R.P.C.T) notaio Marco Zanella, notaio Elisa Stagnotto;

Sito web: notaio Serena Capotosti, notaio Mara Compagnone;

Sportello Cittadino: notaio Serena Capotosti, notaio Elisa Stagnotto;

Uffici pubblici, Sportello per il Cittadino di Bassano del Grappa e comitato per il Tribunale di Bassano: notaio Sandro Grispigni Manetti;

Registro delle Imprese: Presidente, notaio Sandro Grispigni Manetti, notaio Carlo Santamaria Amato;

Agenzia Entrate e Territorio: Presidente, Segretario, notaio Paolo Dianese;

Rapporti con il Tribunale: Presidente, notaio Paolo Dianese, notaio Carlo Santamaria Amato;

Comunicazione: Presidente, Segretario, notaio Serena Capotosti, notaio Michele Colasanto;

Rapporti con consulente del lavoro e commercialista: Tesoriere, Presidente, Segretario;

Contratti del Consiglio Notarile: Tesoriere, notaio Serena Capotosti;

Comitato Triveneto: Presidente (membro di diritto), notaio Carlo Santamaria Amato, notaio Alberto Bonato;

C.U.P.: notaio Leopoldo D'Ercole;

Osservatorio Mercato Immobiliare, OMI: notaio Serena Capotosti;

C.I.A.A.: Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti: Presidente (regolamento del 28 luglio 2016);

Gruppo di Lavoro Interprofessionale (S.T.P.): notaio Carlo Santamaria Amato;

Enti del Terzo Settore: Presidente, notaio Serena Capotosti;

Rete Progetto Aste: Presidente, notaio Serena Capotosti;

Responsabile per l'accesso civico, notaio Marco Zanella;

Camera Arbitrale CCIAA: notaio Dianese;

RUP (Responsabile unico procedimento) per i contratti: Tesoriere

Questionari: il controllo dei questionari di tutti i notai che esercitano nel Distretto, come da regolamento adottato con delibera del **22 aprile 2020** e successive modifiche, è attribuito a tutti i consiglieri, con esclusione del Presidente, del Segretario e del RPCT.

Referente servizio di accesso alla cancelleria del Tribunale: Tesoriere

Altri incarichi non conferiti a consiglieri

Antiriciclaggio: notaio Giulio Di Mantino (nominato con delibera del 9 ottobre 2019)

Ispettori su conto dedicato: notaio Paolo Brando, notaio Massimo Stefani, notaio Giuseppe Muraro, notaio Diego Trentin

Federnotai Triveneto: notaio Michele Colasanto, notaio Carlo Santamaria Amato

Notai esperti di informatica per il CNN: notaio Giulio Di Mantino e Diego Trentin

7. La mappatura dei processi

L'aspetto più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la mappatura dei processi inerenti le attività poste in essere.

L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi e/o di illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa. Secondo l'ANAC, nell'analisi dei processi organizzativi è necessario tener conto anche delle attività che un'amministrazione ha

esternalizzato ad altre entità pubbliche, private o miste, in quanto il rischio di corruzione, nei termini ampi dianzi evidenziati, potrebbe annidarsi anche in questi processi, ivi includendo la partecipazione ad eventuali enti strumentali e/o enti di diritto privato laddove vengano gestiti servizi e/o attività rientranti nell'interesse istituzionale del CND di Vicenza e Bassano del Grappa. Secondo il PNA 2019, **“un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un *output* destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)”**.

La mappatura dei processi si articola in 3 fasi: identificazione, descrizione, rappresentazione.

L'identificazione dei processi consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti.

In questa fase l'obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase.

L'ANAC ribadisce che i processi individuati dovranno fare riferimento a tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio.

Il risultato atteso della prima fase della mappatura è l'identificazione dell'elenco completo dei processi dall'amministrazione.

Secondo gli indirizzi del PNA, i processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette “aree di rischio”, intese come raggruppamenti omogenei di processi.

Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha elencato le principali “Aree di rischio”. Alla luce di una valutazione di compatibilità, al CND di Vicenza e Bassano del Grappa appartengono le seguenti aree di rischio:

1. acquisizione e gestione del personale;
2. affari legali e contenzioso;
3. contratti pubblici;
4. controlli, verifiche, ispezioni;
5. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
6. incarichi e nomine;
7. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico

diretto e immediato;

8. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.

Oltre alle suddette "Aree di rischio" che in linea generale si applicano anche al CND di Vicenza e Bassano del Grappa, nei limiti della compatibilità, occorre tenere di conto delle "Aree di rischio" specifiche previste dall'ANAC per gli Ordini professionali:

- 1) Formazione professionale continua;
- 2) rilascio di pareri,
- 3) indicazione dei professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Alla luce di tali previsioni generali in tema di aree di rischio per tutte le Pubbliche Amministrazioni e per gli Ordini professionali, il PTPCT 2023/2025, così come già il PTPCT 2022/2024, riconduce le aree di rischio sopra definite nel contesto delle funzioni e competenze assolute dal CND di Vicenza e Bassano del Grappa in guisa da determinare due tipi di generalizzazione delle aree di rischio in cui sono incluse le aree di rischio generali poco sopra evidenziate: a) Area di rischio Istituzionale; b) Area di rischio strumentale:

a) Area di rischio Istituzionale:

- La suddetta Area accorpa tutti i processi istituzionali svolti dal CND in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme vigenti;
- La suddetta Area accorpa tutti i processi strumentali ovvero quelli concernenti i profili organizzativi e funzionali dell'ente, prodromici al corretto esercizio dei processi istituzionali.

Sono sotto-aree dell'area di attività dei processi istituzionali, le seguenti:

- vigilanza;
- disciplinare;
- iscrizione dei praticanti;
- adozione di pareri;
- risoluzione di contestazioni tra notai o tra notai e terzi.

b) Area di rischio strumentale

Sono sotto-aree dell'area di attività dei processi strumentali, le seguenti:

- gestione e reclutamento del personale ["area a rischio obbligatoria" ai sensi del PNA 2019];
- contratti pubblici ed altri accordi con PA e soggetti privati ["area a rischio obbligatoria", ai sensi del PNA 2019];
- incarichi e nomine ["area di rischio obbligatoria ai sensi del PNA 2019];

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio [“area di rischio obbligatoria ai sensi del PNA 2019];
- concessione di patrocini;
- affidamenti di eventi formativi;
- erogazione di rimborsi spese;
- archivio e protocollo;
- funzionamento degli organi collegiali ed istruttoria delle deliberazioni del Consiglio;
- deposito ricorsi e ritiro decreti/autorizzazioni presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Vicenza;
- deposito e ritiro atti presso l’Ufficio Successioni del Tribunale di Vicenza

La preliminare mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio.

Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa e/o illiceità dei comportamenti “amministrativamente” rilevanti che si generano attraverso le attività svolte dall’amministrazione.

L'attività di mappatura dei processi, in considerazione delle previsioni del PNA 2019, è stata enucleata nell'ambito delle schede già allegate al PTPCT 2020/2022 ed al PTPCT 2021/2023, ed ora allegate al PTCP 2023/2025 denominate “Mappatura dei processi ” (**Allegato A**), salva l’integrazione della mappatura con l’introduzione, già posta in essere nel PTPCT 2022/2024, dei seguenti ulteriori processi:

- del processo relativo al servizio di accesso al Tribunale di Vicenza presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione per il deposito ricorsi e ritiro relativi decreti/ autorizzazioni;
- del processo relativo al servizio di accesso al Tribunale di Vicenza presso l’Ufficio Successioni per il deposito di atti e ritiro ricevute.

Tali processi, poi, sempre secondo gli indirizzi espressi dal PNA 2019, sono stati brevemente descritti e, infine, è stata prevista la responsabilità gestionale corrispondente ad ogni processo/attività.

8. Valutazione e trattamento del rischio

La valutazione del rischio è una “macro-fase” del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene “identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)”.

Tale “macro-fase” si compone di tre (sub) fasi: identificazione, analisi e ponderazione.

8.1. Identificazione

Nella fase di identificazione degli “eventi rischiosi” l’obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell’amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Secondo l’ANAC, “questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l’attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione”.

In questa fase, si è proceduto al coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa del Consiglio. Infatti, i vari Consiglieri con il supporto, per quanto possibile, dell’Ufficio di Segreteria hanno proceduto nella identificazione degli eventi rischiosi procedendo alla evidenziazione di un “registro (o catalogo) dei rischi” necessariamente associato alla mappatura dei processi.

Per la definizione degli “eventi rischiosi” è stato necessario: definire l’oggetto di analisi; utilizzare specifiche tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative onde formalizzare i rischi rilevanti.

L’oggetto di analisi è l’unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi.

Facendo proprio l’orientamento condiviso dall’ANAC nell’ambito del PNA 2019, si è proceduto nella mappatura del processo e, solo in taluni casi, si è proceduto anche nella mappatura delle attività in cui si declina il processo. Ciò proprio in considerazione del fatto che il CND di Vicenza e Bassano del Grappa non può essere assimilato ad una Pubblica Amministrazione “strutturata” e “complessa”, nonché dotata di congrue risorse umane in grado di presidiare in modo compiuto gli inevitabili aspetti organizzativi correlati con l’implementazione del PTPCT.

A tal fine il PNA 2019 ha considerato ammissibile anche la sola analisi svolta per processi, e non per singole attività che compongono i processi, “laddove si faccia riferimento ad amministrazioni di dimensione organizzativa ridotta o con poche risorse e competenze adeguate allo scopo, ovvero in particolari situazioni di criticità”.

Così come sempre il PNA 2019 consente che l’analisi non sia svolta per singole attività anche per i “processi in cui, a seguito di adeguate e rigorose valutazioni già svolte nei precedenti PTPCT, il rischio corruttivo [sia] stato ritenuto basso e per i quali non si siano manifestati, nel frattempo, fatti o situazioni indicative di qualche forma di criticità”.

Per l’identificazione del rischio del “processo” la metodologia adottata e trasfusa nel “catalogo dei rischi” è stata la seguente:

a) partecipazione diretta da parte dei Consiglieri nell’ambito delle attività gestionali di

competenza;

b) risultati dell'analisi del contesto;

c) analisi di episodi di cattiva gestione accaduti in passato anche in altri CND;

d) verifica di eventuali segnalazioni di "illegittimità" sui processi/procedimenti ricevute nel tempo.

Conclusa l'attività di identificazione del rischio il RPCT ha prodotto un **catalogo dei rischi principali**.

Il catalogo è riportato nelle schede allegate, denominate "**Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**" (Allegato A).

Per ciascun processo è indicato il rischio più grave individuato.

8.2 Analisi del rischio

L'analisi del rischio si prefigge due obiettivi: comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti "**fattori abilitanti**" della corruzione/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa; stimare il **livello di esposizione al rischio** dei processi e delle attività.

Fattori abilitanti

L'analisi è volta a comprendere i "fattori abilitanti" la corruzione/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa, i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa.

Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. L'Autorità propone i seguenti esempi:

- assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;

manca di trasparenza;

- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;

- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;

- scarsa responsabilizzazione interna;

- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;

- inadeguata diffusione della cultura della legalità;

- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Stima del livello di esposizione al rischio

In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi. Misurare il grado di esposizione al rischio consente, infatti, di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.

Secondo l'ANAC, l'analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di "prudenza" poiché è assolutamente necessario "evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione".

L'analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti: scegliere l'approccio valutativo; individuare i criteri di valutazione; rilevare i dati e le informazioni; formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Per stimare l'esposizione ai rischi, l'approccio che è stato privilegiato dal PTPCT è di tipo qualitativo.

Difatti con l'approccio di natura qualitativa l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri, con assunzione della diretta responsabilità valutativa.

Criteri di valutazione

Coerentemente con quanto evidenziato dall'Anac i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa sono tradotti operativamente in **indicatori di rischio** (*key risk indicators*) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti. Per stimare il rischio, quindi, sono stati definiti preliminarmente degli indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa.

Gli indicatori di rischio che sono stati considerati per la valutazione complessiva sono:

1. **livello di interesse "esterno"**: la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
2. **grado di discrezionalità del decisore interno**: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. **manifestazione di eventi corruttivi in passato**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
4. **trasparenza/opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;

5. **livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano:** la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
6. **grado di attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

La rilevazione delle informazioni degli eventi rischiosi è stata comunque coordinata dal RPCT.

Come già precisato, i Consiglieri hanno applicato gli indicatori di rischio evidenziati sopra che coincidono con quelli proposti dall'ANAC nell'ambito del PNA 2019.

I Consiglieri coordinati dal RPCT e supportati dall'Ufficio di Segreteria hanno ritenuto di procedere con la metodologia dell'"**autovalutazione**" proposta dall'ANAC (PNA 2019, Allegato 1, pag. 29).

Si precisa che, al termine dell'"autovalutazione" svolta dai Consiglieri, il RPCT ha vagliato le stime dei Consiglieri per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della "prudenza".

I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate "**Analisi dei rischi**" (**Allegato B**).

Tutte le "valutazioni" espresse sono supportate da una chiara e sintetica motivazione esposta nell'ultima colonna a destra ("**Motivazione**") nelle suddette schede (**Allegato B**). Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'ente (PNA, Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).

Misurazione del rischio

Poiché è stata fatta applicazione di una metodologia per la misurazione degli indicatori di rischio di natura "qualitativa" la scala di valutazione applicata è di tipo ordinale: alto, medio, basso.

Si è proceduto ad una misurazione dei singoli indicatori in maniera complessiva. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una "misurazione sintetica", del tutto svincolata dalla media dei singoli indicatori; difatti come ha auspicato l'ANAC nell'ambito del PNA 2019 è sempre necessario "far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico".

Pertanto, come da PNA, l'analisi del presente PTPCT è stata svolta con **metodologia di tipo qualitativo** nel rispetto delle previsioni auspiccate dal PNA 2019 (basso, medio, alto):

Livello di rischio	Sigla corrispondente
--------------------	----------------------

Rischio basso	B
Rischio moderato	M
Rischio alto	A

I risultati della misurazione sono riportati nelle schede allegate, denominate “**Analisi dei rischi**” (**Allegato B**). Nella colonna denominata “**Valutazione complessiva**” è indicata la misurazione di sintesi di ciascun oggetto di analisi.

Tutte le valutazioni sono supportate da una chiara e sintetica motivazione esposta nell'ultima colonna a destra (“**Motivazione**”) nelle suddette schede (**Allegato B**).

8.3. La ponderazione

La ponderazione del rischio è l’ultima delle fasi che compongono la macro-fase di valutazione del rischio.

Scopo della ponderazione è quello di “agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione” (Allegato n. 1, Par. 4.3, pag. 36).

Nella fase di ponderazione si stabiliscono: le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio; le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto concerne le azioni, al termine della valutazione del rischio, devono essere soppesate diverse opzioni per ridurre l’esposizione di processi e attività alla corruzione/ illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa/ illiceità dei comportamenti rilevanti. La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.

Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di “rischio residuo” che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate.

L’attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero.

Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell’impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e “procedere in ordine via via decrescente”, iniziando dalle attività/processi che presentano un’esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

In questa fase è stato previsto di:

1- assegnare la massima priorità agli oggetti di analisi che hanno ottenuto una valutazione complessiva di rischio A ("rischio alto") procedendo, poi, in ordine decrescente di valutazione secondo la scala ordinale;

2- prevedere "misure specifiche" per gli oggetti di analisi con valutazione A.

8.4. Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase finalizzata a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

In tale fase, si progetta l'attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedendo scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili.

La fase di individuazione delle misure deve quindi essere impostata in modo dinamico e continuo avendo cura di temperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle misure stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

Le misure possono essere "generali" o "specifiche".

Le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa;

le **misure specifiche** agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

Tutte le attività fin qui effettuate sono propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure che rappresentano, quindi, la parte fondamentale del PTPCT.

In conclusione, il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio cui l'organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro attuazione (fase 2).

8.4.1. Individuazione delle misure

La prima fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

In questa fase, dunque, l'amministrazione è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e

attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione abbinata a tali rischi.

L'Anac nei suoi piani nazionali suggerisce le misure seguenti, che possono essere applicate sia come "generali" che come "specifiche":

controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

A titolo esemplificativo, una misura di trasparenza, può essere programmata come misure "generale" o come misura "specifiche".

Essa è generale quando insiste trasversalmente sull'organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del d.lgs. 33/2013); è, invece, di tipo specifico, se è prevista in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite l'analisi del rischio, ad esempio, individuando modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima "opachi" e rendendo maggiormente fruibili informazioni sugli stessi.

Con riferimento alle principali categorie di misure, l'ANAC ritiene particolarmente importanti quelle relative alla semplificazione e sensibilizzazione interna (promozione di etica pubblica) in quanto, ad oggi, ancora poco utilizzate.

L'individuazione delle misure di prevenzione non deve essere astratta e generica bensì concreta e precisa.

Ciascuna misura prevista nell'ambito del PTPCT applica i seguenti requisiti metodologici richiesti dall'Anac:

1- al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, prima dell'identificazione di nuove misure, è necessaria un'analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e su eventuali controlli già esistenti per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti; solo in caso contrario occorre identificare nuove misure; in caso di misure già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia occorre identificarne le motivazioni;

2- l'identificazione della misura deve essere la conseguenza logica dell'adeguata comprensione dei fattori abilitanti l'evento rischioso; se l'analisi del rischio ha evidenziato che il fattore abilitante in un dato processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio, l'attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti.

3- l'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni; se fosse ignorato quest'aspetto, il PTPCT finirebbe per essere poco realistico; pertanto, sarà necessario rispettare due condizioni:

a) per ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo significativamente esposto al rischio, deve essere prevista almeno una misura di prevenzione potenzialmente efficace;

b) deve essere data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia;

4- l'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative, per questa ragione, il PTPCT deve contenere un numero significativo di misure, in maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione.

Come nelle fasi precedenti, anche l'individuazione delle misure deve avvenire con il coinvolgimento della struttura organizzativa, recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (Consiglieri e Ufficio di Segreteria), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto dei portatori di interesse riguardo le attività del CND di Vicenza e Bassano del Grappa.

In questa fase il RPCT ha individuato misure generali e misure specifiche, in particolare per i processi che hanno ottenuto una valutazione del livello di rischio A.

Le misure sono state puntualmente indicate e descritte nelle schede allegate denominate "**Individuazione e programmazione delle misure**" (Allegato C).

Le misure sono elencate e descritte nella colonna E delle suddette schede.

Per ciascun oggetto analisi è stata individuata e programmata almeno una misura di contrasto o prevenzione, secondo il criterio suggerito dal PNA del "miglior rapporto costo/efficacia".

8.4.2. Programmazione delle misure

La seconda fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa/illiceità dei comportamenti amministrativamente rilevanti.

La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5 lett. a) della legge 190/2012.

La programmazione delle misure consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell'organizzazione e non diventi fine a se stessa.

Secondo il PNA 2019, la programmazione delle misure deve essere realizzata considerando i seguenti elementi descrittivi:

fasi o modalità di attuazione della misura: laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura;

tempistica di attuazione della misura o delle sue fasi: la misura deve essere scadenzata nel tempo; ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarla, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;

responsabilità connesse all'attuazione della misura: in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi Consiglieri possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i Consiglieri responsabili dell'attuazione della misura, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione;

indicatori di monitoraggio e valori attesi: al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

In questa fase, il RPCT, dopo aver individuato misure generali e misure specifiche, previa interlocuzione con i Consiglieri, (elencate e descritte nelle schede allegate denominate "**Individuazione e programmazione delle misure**" - Allegato C), ha provveduto alla formalizzazione della programmazione temporale delle medesime, fissando le modalità di attuazione.

Il tutto è descritto per ciascun oggetto di analisi nella **colonna F** ("Programmazione delle misure") delle suddette schede alle quali si rinvia.

9. Trasparenza sostanziale e accesso civico

9.1. Trasparenza

La trasparenza è la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016:

"La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."

La trasparenza è attuata principalmente attraverso la pubblicazione dei dati e delle

informazioni elencate dalla legge sul sito web nella sezione "Amministrazione trasparente".

9.2. Accesso civico e trasparenza

Il d.lgs. 33/2013 (comma 1 dell'art. 5) prevede: "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione".

Mentre il comma 2, dello stesso art. 5: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal d.lgs. 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento rispetto a quelli da pubblicare in "Amministrazione trasparente".

L'accesso civico "generalizzato" investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite "la tutela di interessi giuridicamente rilevanti" secondo la disciplina del nuovo art. 5-bis.

Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

L'esercizio dell'accesso civico, semplice o generalizzato, "non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente". Chiunque può esercitarlo, "anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato" come precisato dall'ANAC nell'allegato della deliberazione 1309/2016 (a pagina 28).

L'accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e "costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza" (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 6).

Al contrario, l'accesso generalizzato "si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3)".

La deliberazione 1309/2016 ha il merito di precisare anche le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990.

delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari". Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

L'Autorità ribadisce la netta preferenza dell'ordinamento per la trasparenza dell'attività amministrativa.

L'Autorità, "considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso", suggerisce alle amministrazioni ed ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, "anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione".

In attuazione di quanto sopra, il CND di Vicenza e Bassano del Grappa si è dotato, nel mese di aprile 2021, del regolamento per la disciplina delle diverse forme di accesso, che prevede: una parte dedicata alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla legge 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell'accesso civico "semplice" connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull'accesso generalizzato.

Inoltre, l'Autorità, "al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso" invita le amministrazioni "ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative". Quindi suggerisce "la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti" (ANAC deliberazione 1309/2016 paragrafi 3.1 e 3.2).

Oltre a suggerire l'approvazione di un nuovo regolamento, l'Autorità propone il "registro delle richieste di accesso presentate" da istituire presso ogni amministrazione. Questo perché l'ANAC svolge il monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato. A tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, "cd. registro degli accessi", che le amministrazioni "è auspicabile pubblicino sui propri siti".

Il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto e data, relativo esito e indicazione della data della decisione. Il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in "amministrazione trasparente", "altri contenuti - accesso civico".

In attuazione di tali indirizzi dell'ANAC, il CND si è dotato nel mese di giugno 2021 del registro degli accessi. Il registro contiene, come da indicazioni dell'ANAC, l'elenco delle

richieste con oggetto e data, relativo esito e indicazione della data della decisione. Il registro è pubblicato sul sito in “amministrazione trasparente”, “altri contenuti – accesso civico” e sarà oggetto di aggiornamento almeno ogni sei mesi, oscurando i dati personali eventualmente presenti.

9.3 Modalità attuative

La tabella denominata “**ALLEGATO D - Misure di trasparenza**” ripropone fedelmente i contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi, del documento predisposto dall’Anac specificatamente per gli ordini professionali contenente le misure di trasparenza, obblighi di pubblicazione, elaborato sulla base delle indicazioni fornite nel corso di formazione citato.

La tabella, composta da nove colonne, reca i seguenti dati: Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello; Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello; Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione; Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione; Colonna E: contenuti dell’obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC); Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni; Colonna G: ufficio/Consigliere responsabile della pubblicazione dei dati, Colonna H: termine di scadenza per la pubblicazione; Colonna I: monitoraggio tempistiche ed individuazione soggetto responsabile..

Nota ai dati della Colonna F:

la normativa impone scadenze temporali diverse per l’aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti. L’aggiornamento delle pagine web di “Amministrazione trasparente” può avvenire “tempestivamente”, oppure su base annuale, trimestrale o semestrale. L’aggiornamento di dei dati deve essere “tempestivo”. Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto difforni. Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 45 (quarantacinque) giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

Nota ai dati della Colonna G:

L’art. 43 comma 3 del d.lgs. 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.

I dirigenti responsabili della trasmissione dei dati e della pubblicazione previsti dalla normativa sono individuati nei Consiglieri preposti alle attività di competenza.

Si è, altresì, preso atto di quanto riportato nella della già citata delibera Anac n. 777 del 24 novembre 2021 avente ad oggetto: delibera riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali.

9.4 Organizzazione

L'ufficio di Segreteria sovrintende alla gestione della sezione "Amministrazione trasparente".

I Consiglieri preposti alla gestione delle attività sulla base degli atti e dei comportamenti posti in essere per la realizzazione delle finalità istituzionali del Consiglio Notarile concordano con l'Ufficio di Segreteria i dati, le informazioni ed i documenti che devono essere pubblicati sul sito, sezione "Amministrazione trasparente".

Il RPCT: 1) sovrintende e verifica il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti ai fini della tempestiva pubblicazione da parte dell'ufficio Segreteria; 2) assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

10 Monitoraggio sull'attuazione del PTPC

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal RPCT.

Ai fini del monitoraggio i Consiglieri e i dipendenti del Consiglio sono tenuti a collaborare con il RPCT e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

Il RPCT provvede ai monitoraggi con cadenza annuale.

Allegati:

- A- Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi;
- B- Analisi dei rischi;
- C- Individuazione e programmazione delle misure;
- D- Misure di trasparenza.